



COMUNE DI CERNOBBIO

Provincia di Como

ORDINANZA DEL SINDACO

N.2 Reg. del 26-02-2021

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART.50 COMMA 5 D.LGS 267/2000 PER LE GIORNATE DI SABATO 27 E DOMENICA 28 FEBBRAIO

Il Sindaco

Premesso che

- L'Organizzazione mondiale della Sanità, con dichiarazione dell'11 marzo 2020, ha classificato l'epidemia da Covid-19 quale "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- da ultima delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, ha prorogato lo stato d'emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 30 aprile 2021;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 29 gennaio 2021, che ha fatto cessare per la Regione Lombardia le misure previste dall'articolo 2 del d.P.C.M. del 14 gennaio 2021;

Preso atto che: il Presidente della Giunta Regionale Lombardia, l'ordinanza regionale 705 del 23 febbraio 2021 *“Ulteriori misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, ha stabilito ulteriori restrizioni da parte del territorio regionale, a testimonianza della recrudescenza della curva del contagio, in particolare legate alla mutazione del virus;

Dato atto che: l'art.1, comma 5, del d.P.C.M. del 13 gennaio 2021 stabilisce *“Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”*.

Considerato che: è necessario evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di scongiurare ogni occasione di possibile contagio in generale nel fine settimana, allorché il centro urbano e l'area prospiciente il lago, sono frequentati da un rilevante numero di persone

Visti:

1.il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

2.il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n.33. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *“ ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

3.il DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124, recante *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*;

4.il DECRETO LEGGE 7 ottobre 2020, n.125, recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*;

5.il DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n.149, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

6.il DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n.157, recante *“Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID.19”*;

7.il DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020,n.158, recante *“Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”*;

8.il DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2, recante *“Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”*;

9.da ultima la DELIBERA del CONSIGLIO DEI MINISTRI del 13 gennaio 2021, ha prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 30 aprile 2021;

10.il DECRETO del PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI 14 gennaio 2021, recante, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito,*

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

11. l'ORDINANZA del MINISTERO della SALUTE del 29 gennaio 2021, che ha fatto cessare per la regione Lombardia le misure previste dall'articolo 2 del d.P.C.M. del 14 gennaio 2021.

Vista altresì:

1. la competenza del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art.13, comma 2 L.n.833/1978;

2. l'art.50, comma 5 , d.lgs.267/00 secondo cui “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

3. l'art.1, comma 5 di predetto d.P.C.M. del 14 gennaio 2021, secondo cui “Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali;

ORDINA

Nelle giornate di **sabato 27 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 20:00 di Domenica 28 febbraio**

1. la chiusura di accesso ai seguenti parchi e aree:

Parco Besana- Cartiera Ventura Viale Matteotti, Area giochi Piazza Risorgimento, Area a lago Via Fumagalli

Nella giornata di **domenica 28 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 19:00**

L'ingresso della Piazza Risorgimento è consentito lungo il percorso da via Erba e l'uscita è consentita, verso la Via Garibaldi, **i pedoni devono circolare esclusivamente in senso antiorario** (è fatto divieto di circolare in senso orario);

DISPONE

L'invio della presente ordinanza:

- al competente ufficio comunale per all'Albo Pretorio e sul sito comunale.
- al Comando di Polizia Locale, al fine di verificare l'ottemperanza della stessa.
- Diffusa attraverso i consueti canali informativi e, sui luoghi interessati, mediante apposizione di idonea segnaletica

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, come previsto dall'art.3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6

che ai sensi dell'art.3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune.

Atteso che l'estrema urgenza non consente invio preventivo dell'avviso al Prefetto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento verrà inviato per conoscenza anche al Prefetto.

Che sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

IL SINDACO

p.e. Matteo Monti

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i